

**Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori
presso la Corte d'Appello di Lecce**

RELAZIONE

*svolta dal Presidente avv. Pietro Lecciso
nell'assemblea del 1° aprile 1967*

Lecce - Tip. Scorrano - 1967



Ringrazio gli intervenuti a questa nostra assemblea; ed invio un saluto cordiale e deferente anche ai Colleghi, che a causa di impedimento non sono presenti, agli Ecc.mi Capi della Corte e a tutti i magistrati e cancellieri, con i quali quotidianamente lavoriamo, uniti da un comune ideale.

E' doveroso, all'inizio dei nostri lavori, rivolgere il pensiero alla memoria degli Avvocati, che nel 1966 e nei primi mesi di quest'anno hanno chiuso la loro vita terrena. Interpretando il pensiero unanime del Foro, esprimemmo alle famiglie degli Scomparsi la nostra affettuosa solidarietà, ed ora rinnoviamo i sentimenti del più vivo cordoglio.

La vita ci porta a registrare annualmente vuoti gravissimi; ma quasi a compensare la tristezza per la perdita di amici e colleghi, il nostro animo ogni anno si accende a nuove speranze e ideali, nel constatare che i giovani iniziano la loro attività con dignitoso fervore e responsabile preparazione.

Il Consiglio dell'Ordine ha festeggiato tutti coloro che, avendo superato gli esami di procuratore legale, sono entrati a far parte della nostra grande famiglia. Ai colleghi Mario Sansonetti ed Ernesto Sticchi, i quali a pari merito avevano superato gli esami di procuratore, ottenendo il punteggio più alto, ha offerto la Toga d'onore 1966, rinnovando una suggestiva cerimonia, ormai inserita nelle nostre annuali manifestazioni, nelle quali si onorano insieme

con i giovani coloro che hanno compiuto cinquant'anni di esercizio professionale. La medaglia d'oro nello scorso anno venne attribuita all'Avv. Oronzo Massari, che in quella occasione pronunziò il Suo ultimo discorso, rivolgendo ai giovani un messaggio di fede e di augurio.

Ora che le luci si vanno ad una ad una spegnendo, sono nei giovani riposte le speranze del Foro. Gli è perciò che in occasione della statizzazione della nostra Università ho inviato un telegramma di compiacimento e di fervidi auguri al Rettore Magnifico On. Prof. Codacci Pisanelli, auspicando che in un prossimo avvenire possa essere aggiunta la Facoltà di giurisprudenza. Ed è perciò che noi, oggi, in questa stessa assemblea, effettuiamo la consegna della borsa di studio ATLANTE GUGLIELMI. Il Consiglio dell'Ordine ha assegnato la borsa per l'anno 1966 alla collega Dott. Mirella Mallia, maritata Tuccari, la quale ha ottenuto agli esami di laurea il massimo dei voti e la lode, conseguendo nelle materie, complessivamente, punti 615.

Alla collega Mallia esprimo il plauso e l'augurio del Foro, non senza sottolineare che suo marito Dott. Giuseppe Tuccari, attuale Pretore di Tricase, conseguì la Toga d'onore nell'anno 1965.

Inoltre, per mandato del Consiglio, mi è gradito esprimere un plauso ai colleghi Baglivo Antonio e Lucarelli Vito, — i quali conseguirono nello esame di laurea anche il massimo dei voti e la lode, e nelle singole materie il primo, complessivamente, punti 596 e l'altro punti 589 —, e ai colleghi Fersini Liborio e D'Ettorre Pier Paolo, i quali hanno chiesto di partecipare al concorso per la borsa di studio ATLANTE GUGLIELMI. La nostra segnalazione vale a confermare non solo l'apprezzamento per il valore dei giovani, ma anche l'affetto, con cui la Curia li segue all'inizio dell'esercizio professionale.

* * *

Appena insediatosi, il Consiglio deliberò, riaffermando una prassi già in vigore, che i suoi componenti si dovessero astenere dall'accettare curatele fallimentari. Quella delibera è stata pienamente osservata. Ha altresì proceduto alla stampa del nuovo albo; ha adottato tempestivamente i pareri richiesti; ha dato, nei limiti delle possibilità, collaborazione allo studio di problemi, che travagliano la società contemporanea, e in particolare alla buona riuscita del VII Congresso Internazionale di Difesa Sociale, svolto in Lecce nel settembre decorso, sul tema: *Le interdizioni professionali e le interdizioni dall'esercizio di determinate attività.*

Per la novità dell'argomento, per il numero delle Nazioni partecipanti, per la importanza delle relazioni e dei rapporti, e per l'autorità degli interventi quel Congresso costituì una pagina veramente notevole nel quadro degli scopi perseguiti dalla Società Internazionale di Difesa Sociale. A nome dell'assemblea rinnovo la nostra riconoscenza al Sen. Avv. Michele De Pietro, Presidente del Centro Nazionale di Difesa Sociale, il quale volle che il Congresso si svolgesse a Lecce, superando ogni ostacolo di carattere organizzativo e logistico, all'Avv. Primo Tondo, Segretario del Comitato organizzatore del Congresso, e al Centro di Studi Giuridici, da lui presieduto.

All'Avv. Michele De Pietro, in occasione del riconoscimento datogli dall'Amministrazione Provinciale di Milano per le sue benemerenze, non mancammo di esprimere l'apprezzamento pieno e devoto dell'Ordine, che si onora di averlo fra i suoi iscritti.

Nel rinnovargli la nostra gratitudine, esprimiamo l'augurio che per molti e molti anni ancora egli possa essere per tutti di esempio

luminoso, e che questo valga a confermare la funzione sociale dell'Avvocatura.

* * *

Va anche ricordato che nel 1966 si svolse in Lecce il Convegno indetto dal Centro di studi amministrativi, presieduto dall'Avv. Nicola Flascassovitti, sul tema: "Le indennità di espropriazione".

Al Convegno, i cui lavori furono diretti da S. Ecc. il Primo Presidente di questa Corte Dott. Piazzalunga, nominato dall'assemblea, intervennero giuristi, magistrati, professori d'Università; e gli avvocati leccesi dettero il loro valido contributo.

Nel rinnovare, in questa sede, il plauso per tali iniziative, credo di interpetrare il pensiero dei colleghi nel rivolgere formale invito ai due Centri di Studi e all'Associazione Salentina Avvocati e Procuratori, perchè non trascurino di porre allo studio problemi che interessano il diritto e la giustizia del nostro Paese.

* * *

Alcuni Consigli dell'Ordine (Padova, Bologna, Vibo Valentia) hanno preso la iniziativa di raccogliere le principali norme, alle quali deve, di regola, uniformarsi la nostra attività professionale, all'uopo pubblicando un codice di deontologia forense. Noi non abbiamo ritenuto di farlo, perocchè vi sono regole che non possono essere scritte, ma sono nella coscienza di ognuno. Basterà seguire l'esempio di campioni del Foro leccese, i quali in tutti i tempi ci dettero esempio luminoso di probità e di dignità. Fa d'uopo però sottolineare principi affermati, in materia di compensi e di rapporti

col cliente, in occasione di pareri espressi a favore di colleghi, che ne hanno fatto richiesta, e di ricorsi:

“ — In caso di conciliazione della lite spetta al difensore l'onorario globale di cui all'art. 8 della legge 19 dicembre 1949, n. 957 anche quando la conciliazione sia avvenuta, senza il suo intervento, direttamente fra le parti. Ciò perchè l'onorario globale, non inferiore al totale dei minimi stabiliti dalla tabella, è dovuto non solo perchè il legislatore intese di incoraggiare la conciliazione della lite, ma anche perchè quell'onorario costituisce una garentia a favore del difensore.

— L'avvocato deve informare il proprio cliente periodicamente, e comunque ad ogni tempestiva richiesta, dell'andamento della pratica affidatagli.

— E' inibito all'avvocato di riscuotere somme senza l'autorizzazione dei propri clienti, e comunque, quando le abbia ricevute per qualsiasi titolo, deve metterle subito a disposizione del cliente, e non può per alcun motivo trattenerle per sè.

— Non è conforme alla deontologia professionale avere rapporti con i clienti tramite intermediari e autenticare firme apposte su procure non compilate in presenza del difensore, a meno che la responsabilità dell'autografia non sia assunta da altro collega.

Ai fini della unicità di indirizzo, il nostro Consiglio dell'Ordine, associandosi ai voti espressi dai Consigli di Modena e di Ferrara, ha auspicato il ripristino della pubblicazione della Rassegna del Consiglio Nazionale Forense e della Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza, costituendo essa utile guida per un orientamento uniforme nell'attività professionale.

* * *

Non vi sono stati problemi riguardanti l'attività forense e il funzionamento della Giustizia che il nostro Consiglio abbia trascurato; ma li ha affrontati tutti tempestivamente, in pieno accordo con i Capi della Corte, del Tribunale e delle Preture, ai quali mi è gradito dare atto della loro comprensione.

Siamo intervenuti presso il Ministero di Grazia e Giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura, al fine di ottenere la sollecita copertura di vacanze nelle varie sedi ed uffici.

Per alcune Preture il titolare ha già raggiunto la sede; per altre si attende la registrazione del decreto da parte della Corte dei Conti.

A seguito della promozione del Dott. Renato Schinzari a Consigliere di Cassazione e al suo trasferimento a Presidente di Sezione della nostra Corte di Appello, il Consiglio Superiore della Magistratura ha nominato Presidente del Tribunale di Lecce il Dott. Vittorio Testi con decreto in corso di registrazione. Mi è gradito rinnovare al nuovo Presidente il saluto cordiale del Foro Leccese con fervidi auguri di buon lavoro.

In occasione delle recenti agitazioni dei cancellieri, noi abbiamo constatato che il rinvio delle udienze civili e penali e la chiusura di tutte le cancellerie, hanno paralizzato l'attività giudiziaria nei giorni in cui lo sciopero è stato attuato e conseguentemente nei successivi. Il Consiglio, nel sottolineare che la collaborazione dei predetti funzionari è indispensabile all'ordinato svolgimento dei processi civili e penali, ha formulato il voto che nelle opportune sedi siano esaminate le loro istanze e risolti i problemi, anche al fine di evitare il ripetersi di agitazioni che aggravano la disfunzione giudi-

ziaria. Già il Consiglio aveva formulato il voto per la istituzione di un ruolo esecutivo dei dattilografi giudiziari di ruolo attualmente in servizio, e per l'ammodernamento del gravoso servizio di copie, mercè impiego nei vari uffici giudiziari di idonei apparecchi fotoriproduttori. Per conto nostro abbiamo già istituito nei locali del Consiglio una macchina automatica a gettoni per copie fotostatiche, ch'è a disposizione di tutti i colleghi.

E' necessario e urgente inoltre che siano ammodernate tutte le strutture giudiziarie, in modo che la giustizia possa svolgersi in sedi degne e funzionali.

Per quanto concerne il nuovo Palazzo di Giustizia, posso darvi assicurazione, confermata dai verbali del nostro Consiglio, che noi seguiamo da vicino, quasi giorno per giorno, le relative macchinose pratiche, sollecitandone lo svolgimento, e provocando incontri con le Autorità politiche, amministrative e di Governo.

Finalmente, il 25 gennaio decorso, la Commissione Centrale della Finanza locale ha approvato la delibera del Comune di Lecce, che consente di contrarre un mutuo di L. 1.290.000.000 con la Cassa DD. e PP.. Si attende ora la definizione delle ultime pratiche burocratiche, essendo stata già data dal Ministro del Tesoro l'adesione di massima alla concessione.

Contemporaneamente, viene ultimato l'*iter* del procedimento per la occupazione del suolo, di proprietà dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari di Lecce, necessario per completare quello già destinato dal Comune. A seguito di richiesta da parte del Ministero dei LL. PP. — Direzione Generale Urbanistica — di cui alla nota in data 27 gennaio 1967, l'Arch. Beniamino Barletti ha rimesso il piano di massima, contenente la descrizione dell'opera e dei terreni da occupare, l'elenco delle ditte degli immobili, da espropriare, e una relazione sommaria. E' da prevedere che il Ministro dei LL.

PP. adotterà al più presto il provvedimento per la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, necessario presupposto del decreto prefettizio.

Il Comune ha deliberato la licitazione privata per lo inizio dei lavori; ha diramato gli inviti alle ditte autorizzate; ed ha fissato per detta licitazione il 27 corrente.

In via cautelativa lo stesso Comune ha chiesto una proroga dei termini per la ultimazione dei lavori.

Il Consiglio dell'Ordine rinnova a mio mezzo l'assicurazione di costante interessamento, perchè, superati tutti gli ostacoli, l'opera sia finalmente iniziata.

Intanto, mercè opportuni adattamenti, verrà costruita in questo palazzo, un'altra Aula di udienza, e saranno dedicati ad uffici e cancellerie i locali, già occupati dall'Archivio Notarile.

PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

Iscrizioni.

Dopo l'entrata in vigore della legge 25 febbraio 1963 n. 289, e precisamente alla data dell'11 aprile 1963 su 35.479 iscritti negli albi professionali, ne risultavano alla Cassa n. 23.033. Alla data del 31 dicembre 1966 quel numero è aumentato a 30.176, sicchè nel corso degli ultimi tre anni si è verificato un incremento di 7.143 unità.

Ove il richiedente non sia ancora iscritto nei ruoli di R. M., la iscrizione alla Cassa avviene in base a dichiarazioni dei Consigli degli Ordini, attestante che egli esercita la professione con carattere di continuità. Ciò al fine di ottenere che iscritti alla Cassa siano solo coloro che ne hanno diritto. D'altra parte, indipendentemente dalla legittimità o meno della iscrizione, occorre chiarire che possono

essere ammessi al trattamento previdenziale solo coloro che dimostrino di avere esercitato la professione per almeno 25 anni, e che gli interessati devono dare la dimostrazione del proprio esercizio professionale con certificati degli Uffici delle Imposte, attestanti la iscrizione nei ruoli di R. M. per reddito professionale tassabile e, in difetto, con certificati degli uffici giudiziari, da cui risultino le cause trattate. I Consigli degli Ordini possono adottare deliberazione collegiale, attestante l'effettivo esercizio professionale, ai fini dell'ammissione al trattamento previdenziale forense, soltanto nel caso che gli interessati non siano in grado di fornire la prova richiesta. Tali certificazioni non possono sostituire la prescritta documentazione per tutto il periodo di 25 anni, ma debbono essere limitate agli anni per i quali gli interessati non siano in grado di produrla.

A tali norme il Consiglio si è attenuto rigorosamente, convinto che certificati rilasciati senza il necessario rigore finirebbero col costituire un danno per l'intera classe forense.

Assistenza sanitaria.

E' da tutti sentita l'esigenza che vengano ampliate le prestazioni sanitarie, garentite ai professionisti legali dall'art. 13 della L. 5-7-1965 n. 798, e siano comprese anche le visite domiciliari, l'assistenza farmaceutica, l'applicazione di protesi e le cure termali. Gli organi competenti della classe hanno allo studio il problema che ovviamente potrà essere risolto con una legge, e attendono che l'EMPEDEP trasmetta la relazione annuale sui costi delle prestazioni erogate nel corso del 1966 a favore degli avvocati e procuratori legali. E' indice favorevole il progressivo aumento degli iscritti all'assistenza sanitaria forense che attualmente ascendono a circa 20 mila.

Tenuto conto del contributo annuo, fissato dalla legge pro

capite, la previsione di entrata è stata stabilita in 400.000.000, pari cioè a quella del 1966. Ma per il primo biennio di validità della convenzione, stipulata tra la Cassa e l'EMPEDEP, essendo fissato il contributo annuo in lire 45.000 per ciascun iscritto, la spesa per l'anno 1967 si dovrebbe aggirare sui 900 milioni. A tale somma devonsi aggiungere i fondi rimessi annualmente ai Consigli degli Ordini, nella misura annua invariabile di L. 230 milioni, ripartita tra i Consigli in proporzione del numero dei rispettivi iscritti alla Cassa, i contributi per spese di malattia non coperte dall'assistenza sanitaria (art. 17 Legge 25 febbraio 1963 n. 289), e le spese occorrenti, in attuazione dei provvedimenti assistenziali, a norma dell'art. 19 della Legge n. 289, in altri 80 milioni. E' da auspicare che da una parte i colleghi si iscrivano alla Cassa assistenza malattie, che dall'altra l'EMPEDEP stipuli convenzioni con tutti gli ospedali e cliniche private per ricoveri in prima classe, e che comunque l'assistenza malattia sia compiuta in forma organica e completa.

In attesa che la materia della previdenza ed assistenza venga rielaborata, tutti i colleghi sono invitati a far pervenire al Consiglio dell'Ordine osservazioni e rilievi sullo andamento dei servizi, a dare suggerimenti e a formulare proposte.

La mutua fraterna solidarietà fra i colleghi vicini e lontani, talvolta incompresa, ha trovato conferma in occasione delle alluvioni dello scorso anno, che colpirono numerosi studi professionali. Anche il nostro Foro dette il suo contributo, certamente modesto ma significativo, a favore dei colleghi di Firenze. Il Presidente di quel Consiglio dell'Ordine, Avv. Carli, con nota del 3 gennaio 1967, nel ringraziarci, ci informò che la somma inviatagli sarebbe stata devoluta a colleghi più duramente colpiti, affermando che il nostro atto di fraterna solidarietà "commuove e conforta tutti gli Avvocati fio-

rentini"; e successivamente, in data 1° febbraio 1967, ci inviò la seguente lettera: "Ieri sera l'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Firenze ha tenuto l'annuale assemblea ordinaria. E' con un senso di profondo compiacimento che adempio all'incarico conferiti mi rendermi interprete verso i Colleghi dell'Ordine, da Lei così degnamente presieduto, della unanime riconoscenza degli Avvocati e Procuratori fiorentini per la fraterna comprensione e la consolante tangibile vicinanza che è stata loro dimostrata in occasione della calamità, di cui Firenze è stata vittima.

"E' un grazie che dico col cuore nel quale vivranno il ricordo e il conforto della toccante bontà dei Colleghi".

Gli altri Consigli dell'Ordine hanno preso analoghe iniziative, che però sono insufficienti a risarcire gli enormi danni prodotti a professionisti, alcuni dei quali, per la distruzione dei loro studi professionali e delle relative attrezzature, sono stati costretti ad interrompere la propria attività.

In sede di discussione, per la conversione in Legge, del decreto governativo, concernente interventi per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni, si aggiunse un emendamento, con cui si concedeva un contributo a fondo perduto per un ammontare non superiore a L. 500.000 anche a favore degli esercenti di un'attività professionale e artistica, danneggiati nei beni necessari all'esercizio professionale. L'emendamento venne respinto in sede di votazione, ma poi è stato accolto dal Senato. Si auspica ora che siano estesi agli avvocati anche i finanziamenti agevolati per la ripresa dell'attività professionale.

Per quanto noi non siamo interessati direttamente al problema, desideriamo associarci al voto per rinnovare la nostra solidarietà ai colleghi e agli altri professionisti colpiti, e per sottolineare il contributo dato alla vita della Nazione in tutti i settori dai liberi pro-

fessionisti, avvocati e procuratori, ingegneri, architetti, medici, dotti commercialisti, ecc.

La legge 21 luglio 1965 n. 903, concernente la riforma e il miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale, accolla parte della maggiore spesa, prevista per tali miglioramenti alle casse di previdenza e assistenza, istituite a favore dei liberi professionisti. Tale spesa, per l'Ordine forense, incide sulle relative entrate con circa L. 750 milioni. Abbiamo ora appreso che è allo studio un progetto di legge, concernente nuovi interventi per incrementare la costruzione di alloggi per lavoratori mediante la emissione di cartella al 5%, serie speciale GESCAL, ammortizzabili in 25 anni, che le casse dei liberi professionisti sarebbero obbligate ad acquistare alla pari. In base a tale progetto il programma edilizio dovrebbe comportare, per il triennio 1966-1969, la concessione di mutui per un totale di L. 1000 miliardi, 650 dei quali dovrebbero essere assorbiti dalle Banche e dagli enti di previdenza. Al fine di predisporre una organica difesa contro siffatti attacchi, si è opportunamente costituito un comitato permanente tra gli enti autonomi previdenziali ed assistenziali dei liberi professionisti.

Gli avvocati ribadiscono, ancora una volta, che essi riconoscono la finalità sociale della legge 21 luglio 1965, ma respingono il sistema di accollare, in tutto o in parte, alle casse di previdenza e di assistenza a favore dei professionisti il maggiore onere per il miglioramento del trattamento pensionistico di alcune categorie di lavoratori. E' assurdo chiedere coattivamente contributi di solidarietà mercè prelevamenti da casse che presentano bilanci deficitari, e non riescono ancora ad assicurare adeguate pensioni ai propri iscritti.

Per conto nostro, dobbiamo confermare lo impegno di vigilare perchè non vi siano evasioni di sorta nello adempimento degli obblighi previdenziali, da parte dei colleghi. E' d'uopo precisare che

la sentenza 15 giugno 1966 n. 82 della Corte Costituzionale, che dichiarò illegittimo l'art. 17 della legge 31 luglio 1956 n. 991, concerne unicamente l'obbligo dei cancellieri e segretari degli uffici giudiziari di rifiutare gli atti per i quali non siano stati corrisposti i contributi previdenziali forensi. Quella sentenza non infirmò la legittimità dei contributi dovuti alla Cassa mediante applicazione di marche, né ha comunque esonerato le parti o coloro che le rappresentano, dall'obbligo di corrispondere i detti contributi. Dei benefici del trattamento previdenziale godono tutti i colleghi esercenti la professione, sicché coloro che non dovessero ottemperare all'obbligo derivante dalla legge verrebbero ad approfittare dei versamenti effettuati da altri, con pregiudizio per la intera classe.

Il nostro Consiglio dell'Ordine continuerà a vigilare perché gli obblighi previdenziali siano adempiuti: ogni tentativo di evasione violerebbe principi di etica professionale.

DIFESA DELLA PROFESSIONE: AUTONOMIA E DIGNITÀ DEL PATROCINIO

Già nella precedente relazione, vi intrattenemmo sulla ingiusta interpretazione data dal Tribunale di Lecce al D. C. P. S., che affida ai Patronati la tutela degli interessi dei lavoratori innanzi agli Istituti di previdenza e di assistenza. Avverso la nota sentenza del Tribunale di Lecce, che dichiarò nullo il rapporto intercorso fra il professionista e il lavoratore nella fase che si svolge innanzi agli Istituti di previdenza e al Comitato centrale, e negò all'avvocato il rimborso delle spese e degli onorari, venne proposto appello col patrocinio del vostro Presidente: la causa è stata discussa; e si attende ora la sentenza. Se malauguratamente la nostra tesi non dovesse avere esito favorevole, sarà proposto ricorso per Cassazione, essendo

indispensabile che la questione sia definitivamente risolta a tutela della dignità, del prestigio, della libertà e dell'autonomia dell'avvocato.

La questione riveste particolare importanza, anche perchè se dovesse essere condiviso dalla Corte il pensiero del Tribunale, troverebbe giustificazione l'intervento dello Ispettorato del Lavoro per inibire agli avvocati l'attività stragiudiziale in materia di assistenza e di previdenza. Già si è verificato il caso dell'accesso di un funzionario dell'Ispettorato del Lavoro nello studio di un nostro collega, al fine di accertare la predetta attività stragiudiziale. Appena informati della cosa, noi elevammo vibrata protesta, sottolineando ancora una volta che la interpetrazione, data agli artt. 1, 2 e 3 del decreto legge C. P. S. 29 luglio 1947 n. 804 (nel senso che agli avvocati sarebbe inibito di spiegare attività stragiudiziale a favore di lavoratori per il riconoscimento dei diritti nei confronti dell'INPS e di effettuare prestazioni in materia previdenziale ed assistenziale in genere), pone la funzione dell'avvocato sullo stesso piano di agenzie e singoli, ai quali soltanto è vietato di espletare opera di assistenza ai lavoratori per il conseguimento in sede amministrativa delle prestazioni previste dalle leggi e statuti, regolanti l'assistenza e la previdenza.

Ribadimmo lo spirito di quella legge, la quale evidentemente ha voluto evitare che nello svolgimento delle pratiche amministrative il lavoratore possa diventare " preda di privati speculatori ", e dimostrammo la legittimità dell'opera spiegata dall'avvocato in pratiche di assistenza e di previdenza, sia perchè nessuna norma di legge vieta agli avvocati di compiere le funzioni contestate, e tanto meno di comprenderle nelle categorie di coloro ai quali esse sono inibite, sia perchè l'attività forense non può essere parificata a quella dell'intermediario, sia perchè non possono essere vulnerati i principi della esclusività dell'esercizio professionale, della dignità e della li-

bertà dell'avvocato, della difesa della professione forense contro tutte le invasioni e gli abusi, della funzione dell'avvocatura come collaborazione con quella giudiziaria e all'amministrazione della Giustizia, sia perchè l'attività, riguardante l'assistenza e la previdenza, trova il suo più valido riconoscimento nella delibera del Consiglio Nazionale Forense in data 5 febbraio 1965, approvata dal Ministro Guardasigilli con decreto 2 aprile 1965, che indica i criteri per la determinazione degli onorari.

A seguito del nostro intervento, la pratica è stata archiviata, perchè si è riconosciuta legittima l'attività stragiudiziale compiuta dall'avvocato in preparazione del giudizio, costituendo il procedimento amministrativo necessario e inderogabile presupposto dell'azione giudiziaria.

Dobbiamo purtroppo constatare che forse per incomprensione della essenza e della finalità del patrocinio, si continua ad attentare all'autonomia e alla dignità dell'Ordine e dell'attività forense in particolare. E' ora in corso di discussione al Parlamento il Disegno di legge, concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro nelle sedute del 15 e 16 febbraio 1967 ha espresso il parere che ritengo opportuno riportare integralmente:

" Allo scopo di non aggravare i costi amministrativi che naturalmente incidono sul costo globale dell'assicurazione, il Comitato Nazionale Economia e Lavoro suggerisce, anche in considerazione del particolare tipo di rapporto che si stabilisce tra la Compagnia di assicurazioni e i legali che operano per suo conto, di prevedere forme particolari di compensi per l'assistenza legale. A tale scopo, il Consiglio ritiene di proporre l'introduzione nel progetto di legge in esame del seguente articolo:

" Per la trattazione degli affari giudiziari ed extra-giudiziari, derivanti dall'applicazione della presente legge, le società autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria possono convenire con i professionisti compensi fissi e periodici per le loro attività professionali prestate in forma continuativa".

" Agli effetti del 3º comma dell'art. 3 del R. D. L. 27 novembre 1933 n. 1578, tali convenzioni non determinano la costituzione di un rapporto di impiego con l'avvocato o con il procuratore, quando dai regolamenti e da dichiarazioni della società alla quale la prestazione è data risulti esclusa la dipendenza gerarchica.

*" Le modalità per la determinazione dei *minimi retributivi* di cui al comma precedente sono stabilite dal regolamento di attuazione, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge".*

Nella recente seduta della Unione delle Curie, indetta per studiare quel disegno di legge e il citato parere, svoltasi in Roma il 18 marzo u. sc., abbiamo deliberato di fare gli opportuni passi presso il Governo e i Parlamentari, al fine di evitare che il suggerimento del C. N. E. L. sia approvato. Ciò perchè esso viola il principio della *inderogabilità* dei minimi, stabiliti dalla legge e dalla Costituzione per i compensi dovuti ai professionisti; elude la incompatibilità tra impiego e libera professione, facendo dipendere il primo soltanto dalla dipendenza gerarchica; conferisce diritto di cittadinanza alle convenzioni tra Compagnie di assicurazione e liberi professionisti, dando adito alla concorrenza, e rendendo più difficile la attività professionale ai giovani.

La Unione delle Curie si riconvocherà il 16 maggio prossimo, per riesaminare il problema dopo che gli Ordini avranno espresso il loro pensiero in proposito, anche in riferimento all'azione che i

Presidenti del Consiglio Nazionale Forense e della Unione delle Curie si sono impegnati di svolgere.

IX CONGRESSO NAZIONALE GIURIDICO FORENSE

Avrà luogo, quest'anno, in Venezia, il IX Congresso Nazionale Giuridico Forense: sarà inaugurato il 25 settembre nel Palazzo Ducale, mentre i lavori proseguiranno alla Fondazione Cini, nell'isola di S. Giorgio.

I temi del congresso sono *tre*: uno di carattere *strumentale o processuale*, il secondo di diritto sostanziale, e il terzo professionale.

Per quanto concerne il primo tema, strumentale o processuale, si è posto in rilievo l'abnorme durata delle procedure civili e penali; il che determina sfiducia nella Giustizia, suprema garanzia nello Stato di diritto. Si è quindi stabilito il seguente tema di grande attualità: "*Tempo e giustizia*". Si tratta di esaminare concretamente il problema sotto vari e complessi aspetti, senza indulgere a superficiali accettazioni di rilievi empirici, ma studiando il fenomeno, e suggerendone i rimedi. Nessuno più ignora o disconosce l'attuale disfuntione giudiziaria; l'ammettono i Procuratori Generali nelle loro annuali relazioni; e l'ha affermata il Presidente della Repubblica nella sua allocuzione al Consiglio Superiore della Magistratura. Giustamente è stato osservato che la crisi non può risolversi con ritocchi settoriali, ma occorre una revisione radicale degli istituti. Si è individuata la crisi nel funzionamento dell'Amministrazione della Giustizia, dovuto alla cattiva distribuzione dei Magistrati tra le varie sedi giudiziarie, alle lungaggini procedurali, al costo del processo, nella mobilità del corpo giudiziario, sicchè il Giudice si occupa contemporaneamente del processo civile, penale, fallimentare ed esecutivo; nella mancata specializzazione del magistrato, il quale, talvolta per

esigenza di carriera deve occuparsi delle materie più varie, col risultato di ordinanze riservate emesse molti mesi dopo la richiesta di un semplice mezzo istruttorio, di decisioni adottate molti mesi dopo la trattazione della causa e di sentenze depositate dopo molti mesi dalla decisione; nello esasperato formalismo giuridico, che finisce col soffocare il diritto, e col trasformare il processo in un rito farfugioso, che il codice processuale e la Novella del 1950 si proponevano di rendere facile e snello.

Individuate le cause, data spiegazione al fenomeno, bisognerà studiare concretamente i rimedi, idonei a rinsaldare la fiducia del cittadino nella Giustizia.

Sarebbe anche opportuno accertare se e in quale misura possa dare contributo alla soluzione del problema l'*arbitrato libero preorganizzato*. Quando le parti litiganti non abbiano la volontà di prevalere, ma siano disposte ad una definizione onorevole, l'arbitrato libero potrebbe essere utile e conveniente, specie se si attuasse la proposta di un "canale di collegamento", nel senso di attribuire al Giudice il compito di invitare le parti non solo a tentare un'amichevole composizione della lite, ma anche a proporre una soluzione arbitrale. Sarebbero certamente eliminate molte controversie, se vi fosse un'organizzazione permanente di arbitri, esperti nel rispettivo specifico settore e responsabili non solo verso la propria coscienza, ma anche verso l'ambiente in cui essi operano. Vi sono, ad esempio, controversie di carattere ereditario, che durano per decenni, sono costosissime, richiedono perizie, supplementi e revisioni, mentre potrebbero risolversi immediatamente, se fosse possibile troncare la lite, e adottare una soluzione arbitrale. E' un tema che merita di essere approfondito, e che interessa giuristi e operatori economici. Già il sistema è stato sperimentato in America, dando buoni risultati; e in un certo senso viene seguito per la sistemazione di ver-

tenze di ordine commerciale, aventi carattere internazionale, a mezzo di una commissione amministrativa di conciliazione, istituita presso la Camera di Commercio Internazionale.

E' da sperare, in ogni caso, che il Governo e il Parlamento, la stessa Magistratura e gli Avvocati diano tutto il loro contributo di pensiero e di esperienza, perchè ai cittadini sia assicurata una giustizia sollecita e pronta.

Questa è oggi compromessa da nuovi mali, che si sono aggiunti agli antichi, e che sono così opportunamente sottolineati in un recente articolo di Giuseppe Maranini, apparso sul "Corriere della Sera" del 22 marzo decorso, dal titolo "*L'anarchia giudiziaria*" : "La battaglia delle sentenze, da troppo tempo impegnata, e tuttora non definita, fra Corte di Cassazione e Corte Costituzionale nella materia gelosissima delle garenzie della difesa : l'antagonismo, ogni giorno più aspro, tra il vertice giudiziario e la grande maggioranza dei magistrati, antagonismo che rischia di paralizzare un ingranaggio già vetusto e rugginoso, e si esprime in una esasperata difformità di correnti giurisprudenziali".

L'articolista, dopo avere sottolineato che la Costituzione volle garantire libertà e sovranità del potere giudiziario ; che compito della Corte Costituzionale doveva essere quello di sovrastare la giustizia ordinaria e la legislazione ordinaria, denunciarne e raddrizzarne gli errori, armonizzare legislazione e giurisprudenza, che senza l'aiuto dei giovani Pretori la Corte Costituzionale sarebbe rimasta paralizzata — come noi stessi più volte abbiamo sottolineato — deplorava che il potere legislativo non è intervenuto con rapida energia attraverso la interpretazione autentica o la riforma delle leggi incompatibili, e concludeva: "Qui e non altrove stanno le cause dell'anarchia giudiziaria che non può essere superata senza un rinnovato e decisivo impulso del legislativo nello spirito della Costituzione, sia

per quanto riguarda l'ordinamento giudiziario e la struttura del Consiglio Superiore, sia per quanto riguarda le procedure".

La questione assume quindi nuovi interessanti aspetti, che meritano approfondimento anche in relazione alle ultime pronunce di incostituzionalità delle leggi, riguardanti il contenzioso elettorale amministrativo e le giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale.

A proposito del procedimento amministrativo e della istituzione dei Tribunali amministrativi è d'uopo ricordare che già questo Consiglio dell'Ordine insieme con i Consigli di Firenze, Milano, Trieste e Venezia, sulla base dei voti espressi dal V Congresso Nazionale Giuridico Forense, svoltosi a Palermo nell'autunno 1959, e dal VI Congresso Nazionale Giuridico Forense, tenuto a Genova nel 1961, elaborò un progetto, con cui venivano unificate con opportuni emendamenti le proposte di legge n. 195 dell'On. Lucifredi, riguardante " norme generali sull'azione amministrativa ", e n. 1493 dell'On. Albertini sulla riforma della Giustizia Amministrativa.

Quel progetto, ampiamente discusso ed emendato dalla Unione delle Curie, venne trasmesso al Parlamento nel 1962. Se fosse stato preso in esame, non ci troveremmo ora innanzi ad un'altra gravissima paralisi dell'amministrazione della Giustizia nel settore della giurisdizione amministrativa.

Il secondo tema *di diritto sostanziale* concerne il problema della *colpa di fronte al progresso tecnico scientifico*. Mentre la tecnica fa passi da gigante verso le mete più alte, e l'uomo si cimenta per ricerche spaziali e tecniche con ardimento a beneficio della comunità, per un più sicuro avvenire di pace e di benessere, il concetto della colpa è rimasto immutato e ancorato agli schemi della legislazione antica e della dottrina tradizionale. Vi è quindi un problema di responsabilità nel quadro delle nuove esperienze e delle auspicate future conquiste.

Il tema è stato formulato come segue: " *I progressi della tecnica e il problema della colpa* ".

Terzo tema: è di carattere professionale. Poichè nei precedenti Congressi si è ampiamente discusso in merito al progetto di riforma della legge professionale, si è ritenuto opportuno approfondire un aspetto della nostra libera professione, qual'è quello del pullulare nei grandi complessi imprenditoriali o monopolistici o statisticizzati di uffici legali, organizzati, inseriti nei grandi organismi finanziari e assicurativi, e sulla invadenza dell'attività defensionale da parte dell'Avvocatura dello Stato in settori riservati al libero patrocinio.

Non si può neppure ignorare la errata interpretazione, talvolta data all'attribuzione di enti assistenziali e di patronato, in forma che offende il decoro e il prestigio della nostra professione. Il tema è stato così formulato: " *Libera professione ed uffici organizzati* ".

Tutti e tre i temi sono interessanti, ond'è da auspicare che vi sia una larga partecipazione di colleghi al Congresso, anche attratti dalla suggestiva bellezza della Città che ci ospiterà, e che intervengano per dare il contributo del loro pensiero, per compiere un'affermazione unitaria dell'ordine forense, a tutela del suo prestigio e della sua dignità, e per offrire al Governo e al Legislatore nuovi orientamenti e proposte nel delicato problema della colpa e della responsabilità.

Il Comitato organizzatore ha raccomandato che le relazioni vengano distribuite tempestivamente. Esse dovrebbero essere consegnate all'Ordine di Venezia il 15 giugno 1967; ma io credo che sia opportuno svolgere su tutti i temi congressuali studi e dibattiti, senza attendere le relazioni ufficiali che purtroppo, per sistema di noi avvocati, abituati a redigere le comparse all'ultima ora, arrivano quasi sempre pochi giorni prima del congresso, per giunta in periodo feriale.

Secondo le indicazioni che i colleghi riterranno di dare alla fine della presente relazione, si potrebbe riconvocare un'assemblea generale per studiare e approfondire i temi proposti, ovvero si potrebbe più utilmente delegare il Consiglio dell'Ordine perchè nomini relatori sui singoli argomenti, e quindi indica dibattiti con la partecipazione di coloro che sono direttamente interessati ai problemi.

Confidiamo, comunque, che anche nel prossimo Congresso, come nei precedenti, il Foro leccese darà il proprio contributo di pensiero e di esperienza.

ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI AVVOCATO E DI PROCURATORE

Progetto di riforma.

Non ripeterò quanto è stato esposto nelle precedenti relazioni. Ricordo soltanto che, nell'ultima nostra assemblea, la discussione sul nuovo testo redatto dalla Commissione di Giustizia della Camera in sede referente venne aggiornata, per dar modo a tutti i colleghi di studiare e approfondire il complesso problema. Successivamente, ho anche comunicato a tutti i colleghi il testo della relazione, inviata dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense al Presidente della Camera, all'On. Ministro di Grazia e Giustizia, all'On. Presidente della Commissione di Giustizia presso la Camera, e agli Onorevoli Deputati, e comprendente i voti espressi dall'Ordine nei suoi Congressi. Per comodità dei colleghi riassumo ora i punti fondamentali della riforma.

Attribuzioni degli Ordini.

I progetti Gonella e Bosco attribuivano all'Ordine la rappresentanza *esclusiva* e la tutela degli interessi professionali di natura mo-

rale, culturale ed economica, in conformità delle proposte elaborate da *Piero Calamandrei* e da *Edoardo Maino*. La esclusività della rappresentanza, giustificata dalla necessità di regolare i rapporti degli Ordini professionali con le associazioni sindacali, fu proposta a seguito di approfondite indagini anche di carattere costituzionale.

“ Le associazioni di liberi professionisti — si legge nella relazione governativa — non possono ricevere una disciplina identica a quella assegnata alle associazioni degli altri lavoratori, sia in ragione della natura *autonoma* delle prestazioni dei liberi professionisti, sia per la mancanza di una contrapposta associazione dei datori di lavoro ”.

Ciò nonostante, la relazione che accompagna il disegno di legge, approvato dalla Commissione di Giustizia della Camera, in base al parere del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, modifica il testo del Disegno di Legge come segue: “ Art. 2. — Ciascun Ordine custodisce l'Albo degli avvocati, l'elenco speciale e il registro dei praticanti; tutela la indipendenza e la dignità della professione, esercita la funzione disciplinare, la rappresentanza e la difesa degli interessi professionali ”.

Le ragioni addotte dal C. N. F. L. contro la esclusività della rappresentanza conferita agli Ordini sono:

a) essa sarebbe in contrasto con il principio della libertà sindacale di cui all'art. 39 della Costituzione;

b) è necessario circoscrivere le competenze degli Ordini da un lato e delle associazioni sindacali dall'altro;

c) l'Ordine come ente pubblico ha compiti e finalità proprie della sua pubblica funzione; ciò impedirebbe che esso abbia altre funzioni riguardanti gli interessi di categoria;

d) la tutela dei così detti interessi privati della categoria

spetterebbe solo ai sindacati, ammissibili anche per i lavoratori autonomi;

e) è opportuno non mortificare i sindacati, attribuendo tutte le funzioni agli Ordini;

f) i sindacati dovrebbero esprimere il loro parere anche sulle tariffe, che debbono essere fissate dagli Ordini.

Su tutte le argomentazioni, come sopra riassunte, gli avvocati hanno ampiamente espresso la loro opinione nei Congressi Nazionali Giuridici Forensi. Di recente, un'acuta confutazione è stata data dall'Avv. Enrico Biamonti del Foro di Roma in un pregevole studio, pubblicato sulla Giurisprudenza Italiana del gennaio di quest'anno, in cui l'Autore ha rilevato che l'art. 39 della Costituzione non è invocabile in tema di lavoro autonomo, in particolare per i professionisti, ed ancor meno per gli avvocati; che quell'istituto è incompatibile con la professione forense e non è consono con la libertà e dignità, attribuiti degli avvocati; che le libere associazioni di avvocati debbono avere compiti sussidiari e di affiancamento delle attribuzioni degli Ordini.

Il Consiglio Nazionale Forense — considerato che l'Ordine è ente pubblico, e come tale ha le attribuzioni inerenti agli interessi di categoria, che devono necessariamente coincidere con gli interessi pubblici dell'ente stesso, e che quindi non può non essere rinconfermata la *esclusiva* rappresentanza degli interessi degli iscritti — ha proposto che l'art. 2 venga così modificato: “*Ciascun Ordine custodisce l'albo degli avvocati, l'elenco speciale e il registro dei praticanti; tutela la indipendenza e la dignità della professione; è investito in maniera esclusiva della rappresentanza degli interessi professionali, di natura morale culturale ed economica degli iscritti nell'albo*”.

FUNZIONE DISCIPLINARE, POTERE E PROCEDIMENTO DI IMPUGNAZIONE

La relazione del Ministro Gonella al suo Progetto, già approvato dal Senato, e poi decaduto per fine di legislatura, e il Disegno di legge, presentato dal Ministro Bosco, hanno riconosciuto che in virtù del decreto 23 novembre 1944 n. 382 il Consiglio Nazionale Forense, costituito in forma elettiva, esercita funzioni ritenute di carattere giurisdizionale. I due Ministri si proposero il problema della permanenza di queste funzioni in rapporto all'art. 102 della Costituzione, conformemente al parere espresso nei congressi, e in particolare da *Enrico De Nicola* e da *Piero Calamandrei*. Quest'ultimo, che fece parte della Commissione per la redazione della Carta Costituzionale, e insegnò Diritto Costituzionale all'Università di Firenze, si era proposto il problema risolvendolo con una motivazione, già riportata nella relazione del Presidente Malcangi, e che qui è opportuno ripetere:

“ Merita infine una particolare menzione la disposizione dell’art. 131, la quale ammette contro le decisioni del Consiglio Nazionale Forense il ricorso per incompetenza per eccesso di potere e violazione di legge alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con rinvio, in caso di annullamento, all’adunanza plenaria dello stesso Consiglio. Questa disposizione, con la quale si mantiene in vigore il sistema della legge vigente, potrebbe apparire in contrasto con la innovazione proposta nello schema Maino e approvata dalla precedente Commissione, presieduta dall’On. Rizzato, secondo la quale le impugnazioni per illegittimità contro le decisioni del Consiglio Nazionale Forense potrebbero e dovrebbero essere portate, anzichè dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dinanzi al Consiglio di Stato. Tale innovazione fu

“ suggerita dalla opinione che, in forza del divieto contenuto nella
“ nostra Costituzione di istituire organi speciali di giurisdizione (ar-
“ ticolò 102 della Costituzione), il Consiglio Nazionale Forense do-
“ vesse essere degradato da organo giurisdizionale speciale ad organo
“ amministrativo, e che di conseguenza le sue decisioni dovessero
“ considerarsi provvedimenti amministrativi impugnabili dinanzi al
“ Consiglio di Stato. Ma la Commissione — *concludeva il Presi-*
“ *dente Calamandrei* — è stata unanime nel respingere questa in-
“ novazione, non solo perchè essa verrebbe a menomare la impor-
“ tanza del supremo organo disciplinare forense, ma anche perchè
“ il carattere giurisdizionale delle sue decisioni è evidente così
“ per la forma come per la sostanza. Nè è vero o esatto che, ri-
“ conoscendo questo carattere e assoggettando di conseguenza la
“ decisione al sindacato della Corte di Cassazione stabilito dall’ar-
“ ticolò 111 della Carta, si viola il divieto posto dall’art. 102 della
“ stessa, perchè l’art. 102 riguarda la istituzione di nuovi giudici
“ speciali, ma non impedisce, come è dimostrato dalle disposizioni
“ transitorie al n. VI, il mantenimento, previa revisione, di quelli
“ attualmente esistenti ”. Fin qui Calamandrei.

Il progetto, approvato dalla Commissione di Giustizia della Camera dei Deputati in sede referente, introduce una nuova regolamentazione dei ricorsi contro le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, disponendo che l’interessato e il Procuratore Generale possono proporre ricorso contro le decisioni in materia disciplinare o di tenuta dell’albo o del registro dei praticanti (sia per violazione dei diritti soggettivi che degli interessi legittimi) alla Corte di Appello competente. Il Collegio giudicante sarebbe formato, oltre che dai giudici che attualmente lo compongono, da due avvocati iscritti nell’albo speciale per il patrocinio nella giurisdizione superiore. La sentenza può annullare, revocare o modificare la impugnata delibe-

razione del Consiglio Nazionale Forense; e può essere impugnata con ricorso alla Corte di Cassazione.

Sembra affatto incongruente sottoporre al controllo di collegi composti da cinque Magistrati di appello, integrati con due avvocati estranei al Consiglio Nazionale Forense, le decisioni adottate da tale ultimo organo nazionale, costituito da 23 avvocati eletti dai 154 Consigli dell'Ordine, esistenti nel territorio della Repubblica.

La ragione per cui si è creduto di attribuire le impugnazioni contro i provvedimenti del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare di tenuta degli Albi al giudice ordinario di merito, anzichè, com'è nello attuale ordinamento, alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per vizi di legittimità, sta nella preoccupazione della eventuale violazione dell'art. 102 della Costituzione, la quale — come si è detto — dispone che non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali. Ma, in contrario, si è osservato: *a)* che l'attività del Consiglio Nazionale Forense non potrebbe qualificare tale organo come giudice straordinario speciale secondo il pensiero del Costituente; *b)* che se anche l'attività del Cons. Naz. Forense rientrasse nello spirito dello art. 102 della Costituzione, essa ben potrebbe essere mantenuta in applicazione al paragr. VI delle disposizioni transitorie; *c)* che il principio dell'autonomia importa potere dell'ente di verificare le condizioni della sua esistenza e le condizioni di appartenenza degli iscritti, potere che si esercita non solo al momento della iscrizione con l'accertamento della ricorrenza delle condizioni necessarie per ottenere la iscrizione nell'Albo, ma anche successivamente, quando quei requisiti vengano meno; *d)* che la distinzione tra amministrazione e giurisdizione sta nel diverso modo, con cui lo Stato si pone innanzi ai conflitti che caratterizzano l'attuazione dell'ordinamento giuridico. Un controllo di merito dev'essere escluso in ogni caso: tanto varrebbe sopprimere il Consiglio Nazionale Forense.

I Congressi hanno quindi auspicato che sia mantenuto il sistema attuale, rispettato dall'art. 131 del disegno di legge di iniziativa governativa (progetto Gonella e progetto Bosco). In via subordinata, hanno chiesto che avverso le decisioni del Cons. Naz. Forense in materia disciplinare e di tenuta degli Albi sia dato ricorso al Consiglio di Stato. Per altro, data la delicatezza della materia, e per salvaguardare la funzione che l'Ordine forense svolge nella sfera di autonomia ad esso attribuita, si propone che ove si adotti la soluzione subordinata, si debba in ogni caso limitare la impugnativa ai motivi di incompetenza e di violazione di legge, ritenendosi compreso nella incompetenza l'eccesso di potere giurisdizionale, cui la legge attuale si riferisce.

Nel caso di accoglimento della richiesta subordinata, si propone che la impugnazione venga proposta al Consiglio di Stato in adunanza plenaria.

UNIFICAZIONE DELLE DUE PROFESSIONI DI AVVOCATO E PROCURATORE

Allo stato attuale, si è constatata *la quasi eguale consistenza fra coloro che vogliono mantenere la distinzione e coloro che approvano invece la unificazione.*

I sostenitori della distinzione ritengono che in tutte le precedenti commissioni ministeriali i componenti, i quali alla scienza del diritto univano la esperienza, non hanno proposto l'abolizione della distinzione, e che i disegni di legge governativi hanno riscosso l'approvazione dei Congressi Nazionali Giuridici Forensi. Rilevano inoltre che gli ordinamenti stranieri, come quelli della Francia, sulla legislazione della quale è modellata anche la legislazione del Belgio e dell'Olanda, contemplano la professione divisa in due rami di attività; che in Inghilterra esiste la distinzione delle due attività non

cumulabili, mentre nella Germania Federale vige una regolamentazione *unitaria*, in quanto può essere ammesso solo chi può essere assunto in qualità di giudice. Essi mettono in evidenza il pregiudizio che deriverebbe dalla facoltà consentita ad ogni avvocato di assumere la rappresentanza avanti a qualsiasi Foro o territorio della Repubblica, osservando che questi difensori definiti con opportuno attributo "volanti", i quali possono spostarsi in tutta la Nazione, e per i quali sarebbe sufficiente una qualsiasi elezione di domicilio, verrebbero a compromettere la serietà dell'impegno professionale, e a scardinare ogni possibilità di controllo da parte degli Ordini locali. L'avvocato, cui si riconosce la facoltà di adempiere personalmente tutte le attività del processo, aggraverebbe il dispendio delle parti, in quanto non gli si potrebbe contestare il rimborso di spese, diritti ed onorari per trasferte ed altre indennità.

I sostenitori della unificazione, invece, aderendo alla motivazione che la Commissione di Giustizia ha dato al Titolo I della sua relazione, pongono in rilievo la possibilità, ammessa dalla legge vigente, del cumulo tra le due professioni di avvocato e procuratore.

Quali che siano le definitive determinazioni, si ritiene che se si vuole pervenire all'abolizione della distinzione, bisogna *graduare*, attraverso un *severo e congruo tirocinio*, l'accesso dei giovani alla professione di avvocato.

Comunque, per ottenere la unificazione, il testo definitivo della legge dovrebbe meglio precisare le condizioni indispensabili per l'accesso alla professione di avvocato. L'abolizione della distinzione non potrà avvenire sino a quando, in materia di rappresentanza, non sia modificata la legislazione processuale, attualmente in vigore.

Queste sono le questioni più importanti, sollevate in sede di discussione parlamentare, e riguardanti la riforma della legge professionale; ma ovviamente vi sono altri aspetti del nostro ordinamento, che attendono una definitiva rielaborazione.

Concludendo: quale che sia la opinione di ciascuno degli avvocati sui singoli aspetti della riforma, mi pare che debba essere confermato il nostro diritto e dovere di tutelare la professione forense in più direzioni; nei confronti dei clienti, i quali spesso non hanno scrupoli nel sottrarsi allo adempimento della loro obbligazione verso il Difensore; dei giudici, che talvolta guardano con diffidenza l'impegno nell'esercizio del patrocinio; dello Stato, che tenta di compiere ingiusti prelievi dai limitati compensi; della opinione pubblica, che ignora le nostre ansie e i nostri tormenti. Neppure la stampa dimostra comprensione! E' nota la recente polemica fra Indro Montanelli e gli avvocati siciliani: il primo, a proposito del processo contro Filippo Melodia ed altri, imputati per reati di ratto a fine di matrimonio, violenza carnale, violenza privata, minacce ed altro, chiusosi con la condanna del principale imputato e dei suoi complici, ebbe infelici espressioni a carico della classe forense siciliana, accusandola di disonestà, con cui si aggirerebbe la legge a beneficio del criminale, di retorica, di mal costume; e gli altri, i quali hanno minacciato querela per diffamazione (si è parlato di 6000 querele)!

A noi sembra che in tale circostanza non si sia reso un buon servizio alla giustizia del nostro Paese.

Non può definirsi avvocato chi — secondo la opinione del Montanelli — si rende complice del delinquente "con l'avallo delle sue menzogne, l'alterazione delle prove, la intimidazione dei testi e la esaltazione del delitto". Poichè egli dimostra di ignorare — come del resto molti non conoscono — la funzione dell'avvocatura, si rende sempre più urgente e necessario illustrarne l'altezza e la nobiltà non con le parole, che non costituiscono valido insegnamento e tanto meno con le querele, che possono dare solo la soddisfazione di vedere colpito qualche diffamatore, ma con esempi costanti di probità professionale e rinnovato costume.

LA ASSEMBLEA DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
E PROCURATORI DI LECCE

riunita in Lecce il 1° aprile 1967

ESAMINATO il testo del Disegno di Legge, presentato dalla Commissione di Giustizia della Camera dei Deputati alla Presidenza il 7 maggio 1965 (n. 707/A);

ESAMINATO il testo della relazione e degli emendamenti, approvato dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Assemblea dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori d'Italia, e rimesso al Parlamento;

UDITE la relazione in data 28 dicembre 1965 del sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine di Lecce nonchè le relazioni in data odierna dello stesso Presidente e del sig. Segretario Consigliere

APPROVA LE DETTE RELAZIONI

e delibera che la relazione del Presidente sia pubblicata.

R I L E V A :

a) espressamente si riconosce che l'avvocato nello esercizio della professione svolge una funzione di necessaria collaborazione alla Amministrazione della Giustizia, la quale è costituzionalmente esaltata dal riconoscimento della difesa quale diritto inviolabile dell'uomo;

b) la predetta funzione postula indipendenza ed autonomia assolute in chi la esercita;

c) il Disegno di Legge governativo, nel testo approvato dalla Commissione, contiene contraddizione alla riconosciuta funzione, laddove subordina l'Avvocatura (che è e deve essere libera, in quanto espres-

sione giuridica e baluardo politico della difesa dei diritti dell'uomo) al giudizio di merito di altri Ordini;

d) gli emendamenti proposti dal Consiglio Nazionale Forense, approvati dalla Assemblea dei Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati d'Italia (che esprimono le esigenze obiettive della classe, riconosciute in tutti i congressi nazionali giuridici forensi), restituiscono coerenza al testo legislativo e garantiscono, in concreto, la imprescindibile esigenza di autonomia ed indipendenza;

e) d'altro canto, se le associazioni libere di professionisti, proprio in quanto espressione del principio costituzionale sulla libertà di associazione, non possono assumere obblighi giuridicamente e politicamente coercibili nei confronti della generalità dei professionisti, è pur necessario che la rappresentanza e tutela degli interessi professionali di natura culturale, morale ed economica siano attributo d'obbligo di un ente pubblico, ed esprimano, quindi, un dovere, più che un potere, al quale l'Ente stesso, in quanto pubblico non può sottrarsi;

f) a tale ultima esigenza adempiono gli emendamenti approvati, con l'attribuire ai Consigli degli Ordini Forensi (che eletti democraticamente tra tutti i professionisti della classe, subiscono il controllo efficace e determinante di questa) il dovere della rappresentanza degli interessi professionali di natura morale, culturale ed economica degli Avvocati, il dovere della tutela della dignità e della indipendenza della classe forense; salvo restando il principio sulla libertà di associazione;

g) che l'appagamento della esigenza di riforma sentita dalla intera classe forense, auspicata da tutti i congressi nazionali giuridici forensi, riconosciuta dalla classe governante, non può più essere ulteriormente differito;

F A V O T I

che il disegno di legge n. 707/A sull'ordinamento della classe forense sia approvato con gli emendamenti richiesti e democraticamente approvati dal Consiglio Nazionale Forense nonchè dall'Assemblea dei Presidenti dei Consigli dell'Ordine, i quali costituiscono l'attuazione dei principî ampiamente discussi nei congressi nazionali giuridici forensi e degli insegnamenti affidati all'Ordine da *Piero Calamandrei* ed *Enrico De Nicola*.